

Milano, 28 febbraio 2022

Consultazione DG Fisma – Commissione Europea sulla revisione della Direttiva mutui

Q1: Fino a che punto concordate sul fatto che la MCD è stata efficace nel raggiungere i suoi 3 obiettivi, ovvero:

	1 completamente in disaccordo	2 Abbastanza in disaccordo	3 neutrale	4 Abbastanza d'accordo	5 Pienamente d'accordo	6 Non so
Aumentare la protezione del consumatore					X	
Contribuire ad un mercato efficiente e competitivo per i mutui					X	
Promuovere la stabilità finanziaria				X		

Si prega di spiegare la risposta alla domanda 1 e fornire suggerimenti su ciò che può essere migliorato per aumentarne l'efficacia.

La Direttiva sui mutui ha certamente contribuito ad accrescere la trasparenza e la competitività del mercato, favorendo la protezione di tutti i target di clientela. Ha inoltre favorito la stabilità finanziaria, grazie a regole certe e chiare, e ha contribuito allo sviluppo dell'educazione finanziaria dei cittadini europei.

1

Q2: In quale misura convenite che:

a) L'intervento dell'UE (MCD) è stato più efficace rispetto ad un'azione degli Stati a livello nazionale o regionale

- 1 – Completamente in disaccordo
- 2 – Abbastanza in disaccordo
- 3 – Neutro
- 4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

b) I benefici complessivi (protezione dei consumatori, parità di condizioni) dell'introduzione della MCD sono stati maggiori rispetto ai costi della sua implementazione

- 1 – Completamente in disaccordo
- 2 – Abbastanza in disaccordo
- 3 – Neutro
- 4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

c) La Direttiva MCD continua ad essere pertinente, risponde alle esigenze attuali e ai problemi nella società e nel mercato del credito ipotecario

- 1 – Completamente in disaccordo
- 2 – Abbastanza in disaccordo
- 3 – Neutro
- 4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

d) La MCD è coerente con altre politiche e interventi dell'UE

- 1 – Completamente in disaccordo
- 2 – Abbastanza in disaccordo
- 3 – Neutro
- 4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q3: Ritenete che la MCD potrebbe essere semplificata per ridurre i costi di conformità senza compromettere la sua efficacia?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

2

Q4: Siete a conoscenza di possibili discriminazioni (ad esempio, sul genere, nazionalità, storia medica) per i consumatori che aprono un mutuo ipotecario?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q5: Siete a conoscenza di prassi attuate dai fornitori di credito che sfruttano la situazione del consumatore e modelli di comportamento (ad es. riquadri pre-compilati, cross-selling di un prodotto aggiuntivo, vendita di polizze assicurative vincolate)?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Sì, in alcuni casi vengono applicate pratiche commerciali spinte, ad esempio vengono proposte condizioni del mutuo più favorevoli per il cliente a condizione che acquisti una polizza assicurativa collegata al credito ipotecario.

Q6: In che misura concordate sul fatto che l'applicazione delle disposizioni della MCD da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) siano soddisfacenti?

- 1 – Completamente in disaccordo
- 2 – Abbastanza in disaccordo
- 3 – Neutro

4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q7: Siete a conoscenza di carenze nell'implementazione della direttiva MCD da parte delle autorità nazionali?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q8: Ritenete che l'articolo 38¹ della MCD relativo alle sanzioni e l'abilitazione delle ANC ad applicarle sia soddisfacente?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q9: In che misura siete d'accordo sul fatto che le procedure di reclamo e di risoluzione extragiudiziale istituite sulla base dell'articolo 39 dell'MCD siano efficaci²?

1 – Completamente in disaccordo

2 – Abbastanza in disaccordo

3 – Neutro

4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

3

Si prega di spiegare la risposta alla Q9 (compreso se la partecipazione di creditori/intermediari in tali procedure è obbligatoria e se le decisioni degli organismi competenti sono vincolanti):

Sì, in Italia la partecipazione a tali procedure è prevista presso l'Arbitro bancario finanziario (ABF), il sistema di risoluzione delle liti su tutte le controversie relative ai servizi bancari e finanziari (diversi da quelli di investimento), tra cui le operazioni di prestiti per l'acquisto della casa. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica per un periodo di 5 anni. Dopo una decisione dell'ABF, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario. Si tratta di una procedura apprezzata da clienti e banche, dal momento che si tratta di un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice che comporta, invece, procedure più complesse e lunghe.

¹ **Articolo 38 Sanzioni** 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa rendere al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2 Articolo 39 Meccanismi di risoluzione delle controversie 1. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie tra consumatori e creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati in relazione a contratti di credito, avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati. 2. Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito.

Q10: Ritenete che l'articolo 6 della MCD³ sull'educazione finanziaria abbia contribuito a migliorare l'educazione finanziaria dei consumatori?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q11: In quale misura concordate con le seguenti affermazioni:

	1 completamente in disaccordo	2 Abbastanza in disaccordo	3 neutrale	4 Abbastanza d'accordo	5 Pienamente d'accordo	6 Non so
I consumatori hanno abbastanza fornitori di Credito ipotecario tra cui scegliere in tutti gli Stati Membri				X		
C'è sufficiente competizione tra fornitori di credito ipotecario così che i consumatori possano ricevere offerte competitive				X		

4

Q12: Siete a conoscenza di ostacoli all'offerta e/o alla domanda di prestiti ipotecari transfrontalieri che potrebbero essere affrontati nella revisione della MCD?

Si prediligono prestiti nazionali, non vengono considerate dai cittadini, o sono poco considerate, proposte transfrontaliere. Ci sono limitazioni dovute alla valuta, alla differente tassazione, alla valutazione del merito creditizio differenziata da paese a paese, a differenti strumenti di garanzia richiesti, a procedure autorizzative divergenti.

Q13: A seconda dei loro modelli di business, le piattaforme crowdfunding e di prestito peer-to-peer possono essere coperte solo in parte dalle regole dell'MCD.

Siete a conoscenza di eventuali sfide esistenti o probabili per la protezione dei consumatori o per la stabilità finanziaria derivante dai prestiti ipotecari concessi attraverso il crowdfunding e piattaforme di prestito peer-to-peer (compresi i crediti ipotecari ottenuti da individui per altri individui)?

	SI	NO	NON SO
Per la protezione dei consumatori		X	

³ **Articolo 6 Educazione finanziaria dei consumatori** 1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori. 2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.

Per la stabilità finanziaria		X	
------------------------------	--	---	--

Spiegate la risposta alla Q13.

Non siamo a conoscenza di raccolte di crowdfunding di prestiti ipotecari. Le operazioni di crowdfunding in Italia vengono utilizzate per progetti ben definiti e stabiliti.

Q14: Le piattaforme peer-to-peer e di crowdfunding sono già attive nei mercati UE per fornire credito al consumo alle persone fisiche e prestiti alle imprese. Il regolamento per i fornitori europei di servizi di crowdfunding permette alle piattaforme di richiedere un passaporto UE basato su una serie di regole. Tuttavia, il regolamento non si applica se il possessore del progetto è un consumatore.

Fino a che punto siete d'accordo che incoraggiare il servizio peer-to-peer (ad esempio regole più chiare e applicabilità della MCD ai fornitori/norme armonizzate in tutta l'UE in materia di emissione di mutui/ fornitura transfrontaliera di servizi) per intermediare tra consumatori nella loro qualità di mutuatari e investitori non professionali/consumatori/imprese per l'emissione i prestiti ipotecari abbia il potenziale di:

	1 completamente in disaccordo	2 Abbastanza in disaccordo	3 neutrale	4 Abbastanza d'accordo	5 Pienamente d'accordo	6 Non so
Aumentare la scelta del consumatore			X			
Aumentare la competizione tra fornitori di crediti ipotecari			X			
Contribuire all'integrazione del mercato ipotecario			X			

5

Potrebbero essere considerati un canale alternativo, ad esempio per i soggetti che non riescono ad ottenere i finanziamenti attraverso i canali tradizionali (si pensi ad esempio ai giovani sprovvisti di un contratto di lavoro stabile), purché vengano effettuati controlli stringenti sui costi applicati (rischio di usura). Esiste inoltre un rischio di disintermediazione della banca e quindi l'assenza di un contatto diretto con il cliente. Tale modalità è più plausibile a nostro giudizio per operazioni di micro credito, non per il credito immobiliare. Esiste inoltre un rischio di affidabilità sia del creditore che del debitore. Occorre inoltre considerare i tempi necessari per ottenere un finanziamento con queste modalità, considerando che le tempistiche per l'acquisto di una abitazione potrebbero avere una limitazione temporale. Occorrerebbe piuttosto favorire forme di finanziamento più flessibili, ad esempio per i giovani, che senza contratto, o senza un contratto stabile, potrebbero ottenere una valutazione positiva sul loro merito creditizio con un'analisi del loro profilo in prospettiva.

Q15: Alcuni contratti di credito sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della MCD (ad es. contratti di prestito vitalizio ipotecario⁴). La relazione sulla revisione della MCD ha sottolineato che l'attuale livello di regolamentazione dei sistemi di prestito vitalizio ipotecario possano essere insufficienti e costituire un rischio in termini di protezione dei consumatori.

Siete consapevoli dei problemi di tutela dei consumatori derivanti dagli schemi di prestito vitalizio ipotecario o altri tipi di contratti di credito che sono specificamente esclusi dal [campo di applicazione della MCD](#)?

Sì

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q16: In altri casi, gli Stati membri hanno la possibilità di non applicare la MCD o alcune delle sue disposizioni (ad es. a taluni contratti di credito garantiti; o "buy-to-let" contratti di credito per immobili acquistati come beni immobili investimento e non come abitazione).

Siete a conoscenza di problemi specifici derivanti da aree in cui la MCD (o alcune delle sue disposizioni) possono non applicarsi?

Sì

No

6

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI/DIGITALIZZAZIONE

Q17: Ritenete che le disposizioni MCD che disciplinano le [informazioni precontrattuali](#) assicurino che il consumatore riceva informazioni adeguate e tempestive per confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata?

Sì

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q18: A vostro parere, che cosa faciliterebbe la comprensione dei consumatori e il confronto delle informazioni precontrattuali, comprese le informazioni ricevute attraverso mezzi digitali?

Faciliterebbe la comprensione dei consumatori un formato standardizzato, come, ad esempio, quello del KID, o un questionario di profilazione accompagnato dalla spiegazione di un professionista di tutte le risposte fornite dal cliente.

Q19: Fino a che punto concordate che, oltre al PIES⁵, la fornitura di una sintesi delle informazioni semplificate sulle caratteristiche principali dell'offerta di credito ipotecario potrebbe affrontare il sovraccarico di informazioni e aiutare la comprensione e il confronto delle offerte (anche su dispositivi digitali con piccoli schermi)?

1 – Completamente in disaccordo

⁴ Il prestito vitalizio ipotecario è un "finanziamento a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistito da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservato a persone fisiche con età superiore ai 60 anni compiuti."

⁵ Prospetto informativo europeo standardizzato (Esis, European Standardised Information Sheet): è il documento che esplicita tutte le caratteristiche e le condizioni di un prodotto finanziario offerto da una banca, e nell'ottica della trasparenza permette di confrontare le offerte di diversi istituti. Il PIES viene redatto secondo standard precisi dettati dal Codice di Condotta Europeo, al quale aderisce la quasi totalità delle banche italiane, che prevede inoltre che il documento sia sempre fornito al consumatore in fase pre-contrattuale.

2 – Abbastanza in disaccordo

3 – Neutro

4 - Piuttosto d'accordo

5 – Pienamente d'accordo

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q20: Selezionate quali informazioni precontrattuali dovrebbero essere incluse nel sommario chiave:

- l'importo totale del credito
- la durata del contratto di credito
- tasso debitore
- TAEG (tasso annuo effettivo globale)
- servizi aggregati da acquistare separatamente
- rata mensile
- costi che i consumatori devono sostenere a causa del ritardo nei pagamenti
- importo totale da rimborsare da parte del consumatore per il credito
- altro

a) Come valutereste i benefici attesi per i consumatori?

1 - Trascurabili

2 - Bassi

3 - Medi

4 - grandi

Non so / nessuna opinione / non applicabile

7

Q21: La relazione sulla MCD ha rilevato che i consumatori spesso non hanno tempo sufficiente per selezionare la migliore offerta di credito ipotecario disponibile sul mercato (ad es. perché il consumatore può avere solo un periodo di 7 giorni per riflettere/recedere).

A vostro avviso, quali delle seguenti misure sarebbero adeguate per aiutare a migliorare la situazione?

- Aumentare il periodo minimo di riflessione/recesso da 7 giorni a 14 giorni
- Rendere obbligatorio un periodo di riflessione (escludendo quindi il periodo di recesso)
- esigere un certo lasso di tempo minimo tra la fornitura del PIES/offerta vincolante e la conclusione del contratto
- altro

Q22: Siete a conoscenza di problemi per i consumatori o i creditori connessi a pubblicità sui mutui attraverso canali specifici (radio, TV, stampa, social media ecc.)?

	SI	NO	NON SO
radio		X	
tv	X		
carta stampata		X	
Social media	X		
altro			

Q23: Ritenete che i requisiti sulla pubblicità previsti dalla MCD dovrebbero essere adattati al supporto specifico su cui è visualizzata la pubblicità (ad esempio. radio, TV, social media ecc.)?

	SI	NO	NON SO
radio	x		
tv	x		
carta stampata	x		
Social media	x		
altro			

Q24: Il report sulla MCD indica che i creditori si affidano sempre più spesso ai robo advisors (ad es. chat automatizzate) per fornire alcune informazioni di base per i consumatori. Ritenete che l'uso di robo-advisors pone problemi in termini di tutela dei consumatori?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Gli strumenti automatizzati possono essere utilizzati per fornire informazioni ai cittadini, purché siano informazioni di base e generiche, che possono consentire ai clienti, in particolare quelli meno esperti e informati, di comprendere l'esigenza di avvalersi di raccomandazioni personali più efficaci.

Esistono diversi rischi potenziali. Se è vero che per mezzo dei dispositivi automatizzati i clienti possono accedere potenzialmente a una vasta gamma di prodotti, tuttavia, non si considera che l'eccesso di offerta può anche avere effetti negativi. Ciò che conta è un'efficace valutazione delle esigenze del cliente: esistono innumerevoli prodotti che possono rispondere alle esigenze di un determinato target di clientela, ma è solo attraverso una raccomandazione realmente personalizzata, realizzata grazie ad un consulente umano, che si identifica il prodotto realmente adatto per il singolo cittadino.

Le lacune informative e l'impossibilità di chiedere informazioni costituiscono un rischio rilevante, soprattutto considerando la scarsa alfabetizzazione finanziaria dei cittadini UE.

Q25: Ad oggi, sono pochissimi i contratti di credito ipotecario conclusi completamente in forma digitale. Potete descrivere le principali difficoltà/problemi che incontrate in questo settore?

Le principali difficoltà per i contratti conclusi completamente in forma digitale sono la scarsa educazione finanziaria, la minore trasparenza degli strumenti digitali, la più alta probabilità di frodi, il rischio di trattamento illecito dei dati, la mancanza di un contatto con una persona fisica.

Q26: Ritenete che il consumatore debba avere diritti complementari e informazioni mirate sulla procedura di valutazione della solvibilità qualora ciò comporti il ricorso ad un trattamento automatizzato di dati personali?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q27: Ritenete che il consumatore dovrebbe avere diritti specifici nel caso in cui la valutazione del merito creditizio comporti il trattamento automatizzato dei dati personali?

	si	no	Non so
Ottenere dal creditore una chiara spiegazione della valutazione del merito del credito (e. g. logica e rischi connessi all'automazione del trattamento dei dati personali, nonché significatività ed effetti sulla decisione)	x		
Ottenere l'intervento umano da parte del creditore per rivedere la decisione di credito	x		
Contestare la valutazione del merito creditizio e la decisione	x		
Non è necessaria una protezione specifica		x	
Altro			

Q28: La MCD richiede che la valutazione del merito creditizio sia basata solo sulle informazioni necessarie sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre circostanze economiche e finanziarie, sufficienti e proporzionate.

Ritenete che questo requisito possa non essere sufficientemente granulare per valutare in ogni caso l'affidabilità creditizia dei consumatori, in particolare per i consumatori con "thin credit files" (cioè consumatori per i quali non sono disponibili molti dati economici e finanziari)?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

9

Q29: Ritenete che, in casi chiaramente definiti (ad es. thin credit files), dovrebbe essere possibile inserire altre informazioni/fattori specifici per la valutazione della solvibilità?

Si prega di spiegare la risposta alla domanda 31, compresi i casi possibili e eventuali altre informazioni/fattori specifici che dovrebbero essere presi in considerazione per la valutazione del merito creditizio

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Si, ma facendo una stima di fattibilità.

Q30: Ritenete opportuno stabilire alcuni indicatori chiave per possano essere utilizzati per la valutazione del merito creditizio (ad es. prestito al valore, durata del prestito, durata del periodo durante il quale l'interesse è fisso)?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q31: La MCD impone agli Stati membri di fornire accesso a tutti i creditori di tutti gli Stati membri alle banche dati sui crediti per valutazione della solvibilità dei consumatori.

Siete a conoscenza di qualsiasi discriminazione nell'accesso pubblico e privato alle banche dati/registri per la valutazione del merito creditizio per la fornitura transfrontaliera di mutui?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q32: La relazione MCD ha dimostrato che i creditori possono accedere alle banche dati di altri paesi, purché rispettino il principio di reciprocità. Ritenete che ciò incida sulla prestazione di servizi transfrontalieri?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q33: Concordate sul fatto che la MCD è stata efficace nel proteggere i consumatori dai rischi di cambio derivanti dai prestiti in valuta estera?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q34: A seguito delle regole MCD sui prestiti in valuta estera, i prestatori possono aver significativamente ridotto l'offerta di tali prestiti o cessato l'offerta di prestiti in valuta estera. Questa situazione potrebbe portare problemi in casi specifici laddove i rischi dei prestiti in valuta estera sono limitati, ad esempio per alcuni lavoratori cross border. Siete a conoscenza di casi specifici in cui le disposizioni MCD su prestiti in valuta straniera possono aver avuto conseguenze indesiderate o non volute?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

Q35: La MCD non fornisce un passaporto per gli istituti non creditizi. Ritenete che dovrebbe essere introdotto un passaporto per gli istituti non di credito per la concessione di prestiti ipotecari al fine di promuovere il mercato dei mutui ipotecari?

Si

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

INTERMEDIARI DEL CREDITO

Q36: Una delle principali modifiche introdotte dalla MCD è la creazione di un passaporto UE per gli intermediari del credito. Ciò consente agli intermediari del credito di offrire i loro servizi in altri Stati membri; i consumatori beneficiano di un accesso più agevole ai mutui in altri Stati membri. Tuttavia, la relazione MCD sulla revisione ha indicato che solo pochi intermediari del credito offrono i loro servizi transfrontalieri.

Siete a conoscenza di problemi per gli intermediari del credito nell'esercitare la loro attività in un altro Stato membro?

Le problematiche sono quelle evidenziate in risposta alla domanda 12.

Q37: Durante la pandemia COVID-19, gli Stati membri e l'industria hanno adottato un'ampia gamma di misure di sostegno diverse, in particolare la moratoria dei pagamenti. La MCD non prevede regole specifiche in tal senso.

Ritenete che misure specifiche dovrebbero essere previste nella MCD?

Si all'interno di determinate condizioni e prerogative specifiche.

Q38: È necessario creare una definizione di mutui verdi a livello europeo?

Sì, potrebbe essere utile, ma di difficile realizzazione, anche perché esistono già numerose norme sull'edilizia e sugli emittenti che andrebbero coordinate. Può essere creata una definizione considerando l'utente finale, con criteri volti a favorire l'accensione dei mutui green.

Q39: Quali sarebbero i vantaggi/benefici per i consumatori di una definizione a livello UE di mutui verdi?

- garantire requisiti comuni e possibili incentivi per garantire un elevato livello di fiducia mutui verdi
- facilitare la cartolarizzazione e il rifinanziamento di crediti ipotecari mediante l'emissione di obbligazioni verdi
- agevolare gli obblighi di informazione ai sensi del regolamento sulla tassonomia
- altro

Q40: Ritenete che una possibile definizione comune di mutui verdi dovrebbe essere basata sui criteri di tassonomia dell'UE?

Sì

No

Non so/nessuna opinione/non applicabile

11

Q41: A vostro parere, quali misure potrebbero essere prese in considerazione per incoraggiare l'assunzione di mutui verdi?

- obbligo per i fornitori di credito di informare il consumatore se tale prodotto può essere fornito
- garantire che i fornitori di credito ipotecario e/o i consumatori che assumono un'ipoteca ottengano un certificato di prestazione energetica (EPC) per l'immobile residenziale che il consumatore acquisirà utilizzando il mutuo ipotecario
- creare un'etichetta per i mutui verdi offerti a condizioni preferenziali
- altro

Q42: Ritenete che i requisiti di conoscenza e competenza del personale dei creditori e degli intermediari del credito dovrebbero specificamente coprire le conoscenze sui mutui verdi?

Sarebbe opportuno, ma di difficile realizzazione.